Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 1125/FLP2006 Roma, 22 maggio 2006

NOTIZIARIO N°34

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Interessante sentenza della Cassazione – Sezione Lavoro

VISITE FISCALI

"L'assenza dal domicilio per seguire un ciclo di cure può essere apprezzato dal giudice di merito quale giustificato motivo del mancato controllo"

A fronte di numerose richieste di chiarimenti ed informazioni pervenute a più riprese dalle strutture sindacali periferiche in merito alla problematica relativa alle "Visite Fiscali", risulta estremamente Interessante la sentenza della Cassazione Civile – Sezione Lavoro – n. 8012 del 6 aprile 2006, reperita dall'Ufficio Studi e Documentazione di questa Federazione e relativa al caso di una dipendente della S.p.A. Poste Italiane che si è assentata per malattia causata da postumi di un infortunio sul lavoro.

Si ripercorrono, di seguito, le tappe che hanno portato alla sentenza in oggetto:

- Nella giornata in cui il medico fiscale ha effettuato la visita di controllo, la dipendente di che trattasi non è stata reperita perché si è allontanata dal domicilio per seguire un ciclo di cure presso un istituto convenzionato; il giorno successivo la lavoratrice si è recata presso l'ambulatorio medico-legale ove è stata sottoposta a visita di controllo, che ha avuto esito per lei favorevole; l'azienda le ha applicato una sanzione disciplinare motivata con riferimento alla sua assenza dal domicilio in occasione della visita di controllo, la lavoratrice ha chiesto al Tribunale di Savona di annullare la sanzione, sostenendo che l'allontanamento dal domicilio doveva ritenersi giustificato ed il Tribunale ha rigettato la domanda;

- Presentato ricorso alla Corte d'Appello, questa ultima ha riformato la decisione del Tribunale di Savona, richiamando anche la normativa del contratto collettivo nazionale della dipendente ed ha dichiarato illegittimo il provvedimento disciplinare subito dalla lavoratrice affermando che: *"la sanzione disciplinare può essere irrogata al dipendente il quale, col suo comportamento, dimostri di avere inteso sottrarsi al controllo medico; non è quindi sufficiente la mera assenza del lavoratore alla visita domiciliare, ma occorre dimostrare che egli abbia dolosamente inteso sottrarsi al detto controllo; il che non ricorre nella fattispecie, dato che…. omissis….. si*

trovava, pacificamente, presso un centro specializzato per effettuare la prescritta terapia e, il giorno seguente, ben volentieri si è sottoposta al controllo medico;.

- La S.p.A. Poste Italiane ha proposto ricorso per Cassazione, richiamando la giurisprudenza restrittiva della Suprema Corte in merito alla possibilità di ritenere giustificato il mancato reperimento del lavoratore in occasione di un controllo medico;

- La Corte di Cassazione civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 8012 del 6 aprile 2006, Pres. Senese, Rel. Di Nubila, ha rigettato il ricorso osservando che: la giurisprudenza citata dalla ricorrente Poste Italiane risale agli anni 1999-2000 e segue un indirizzo rigoroso in tema di assenza a visita fiscale; successivamente l'orientamento è divenuto meno rigoroso, con l'affermazione (Cass. n. 16996/2002) che *"in tema di indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non si identifica esclusivamente con lo stato di necessità o di forza maggiore, potendo essere, invece, costituito, alla stregua della sentenza n. 78/1988 della Corte Costituzionale, anche da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile – la cui dimostrazione spetta al lavoratore – quale quella di far constatare l'eventuale guarigione dalla malattia, al fine della ripresa dell'attività lavorativa";*

- Come per altro ribadito da ulteriori sentenze (Cass. nn. 22065/2004, 4247/2004, 9453/2005, 14735/2004, 15446/2004), la stessa Corte sostiene infine che ai principi affermati dalla giurisprudenza più recente in base ai quali l'assenza dal domicilio per seguire un ciclo di cure può essere apprezzato dal giudice di merito quale giustificato motivo del mancato controllo, debba essere aggiunta l'interpretazione del CCNL operata dalla Corte di Appello, secondo la quale ad integrare l'infrazione contestata alla lavoratrice non è sufficiente la mera assenza dal domicilio del lavoratore, ma occorre che ad essa si accompagni la volontà del lavoratore stesso di sottrarsi alla visita di controllo, circostanza questa che nella specie è stata negata.

Con riserva di ulteriori informazioni sulla materia, si inviano cordialissimi saluti.

LA SEGRETERIA GENERALE